
L'ordine di indagine europeo Cosa è utile sapere? Domande e risposte a cura del Desk italiano di Eurojust

Il 13 Luglio 2017 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 162, **il decreto legislativo N. 108 del 21 giugno 2017**, **che contiene le norme per la trasposizione nell'ordinamento italiano dell'ordine di indagine europeo**, di cui alla **Direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo n. 41 del 2014**. Il nuovo strumento di cooperazione entrerà in vigore **il 28 luglio 2017**. Il Desk italiano di Eurojust, al pari degli altri Desk nazionali presenti ad Eurojust, <u>potrà assistere le autorità giudiziarie nazionali e quelle straniere, nell'agevolare i rapporti di cooperazione giudiziaria basati sul nuovo strumento di cooperazione e per le esigenze del coordinamento investigativo transnazionale. Molteplici sono, infatti, i momenti di potenziale consultazione tra autorità giudiziaria emittente e quella destinataria dell'ordine che potranno determinare l'esigenza di un supporto da parte di Eurojust. Tale intervento sarà attuato in conformità alle prerogative del membro nazionale, nel pieno rispetto della normativa nazionale e sovranazionale, e fatte salve le competenze assegnate al Ministero della Giustizia.</u>

Trattandosi di una nuova normativa dal forte impatto operativo, con cui molte autorità giudiziarie dovranno confrontarsi, si è ritenuto utile, in spirito di servizio, offrire un primo contributo informativo a beneficio di tutti i colleghi, di tipo essenzialmente pratico. Sono state, infatti, immaginate una serie di questioni (24)che è prevedibile possano venire in rilievo, specie in una fase di prima applicazione, approntando possibili risposte anche in base al dibattito interno sviluppatosi in senso all'organismo e tenuto conto della esperienza di lavoro si qui maturata, senza pretese di esaustività.

Segue, dunque, un indice delle domande analizzate nel corso del testo, le cui risposte sono immediatamente ottenibili attraverso il loro collegamento ipertestuale creato nel documento(Ctrl + cursore sulla stringa). Dal punto di vista terminologico si avverte il lettore che nella terminologia internazionale è ricorrente, per la definizione del nuovo strumento, l'acronimo in lingua inglese (*European Investigation Order*), che corrisponde, in italiano, al diverso acronimo OIE (ordine di indagine europeo).

Sperando di fare cosa gradita, il presente documento viene inviato a tutti i corrispondenti nazionali di Eurojust presso gli Uffici delle competenti Procure Generali, con preghiera di assicurare la sua diffusione, con particolare riguardo agli Uffici del Procuratore della Repubblica presso i tribunali capoluogo di distretto di ciascuna Corte d'Appello, che saranno gli "attuato-



ri" della nuova normativa per gli ordini di indagine provenienti dalle autorità giudiziarie straniere. A tal proposito, si chiede cortesemente a ciascun Procuratore Generale di voler comunicare a questo membro nazionale ogni utile contatto, anche telefonico, dei suddetti Uffici di Procura. Il presente viene inviato anche al Consiglio Superiore della Magistratura, con richiesta di inserimento nel sito WEB CONSILIARE.

Filippo Spiezia

Membro Nazionale per l'Italia presso Eurojust

INDICE DOMANDE

DOMANDA 1): Perchè l'ordine di indagine europeo ed a cosa serve?5
DOMANDA 2): Quale è la base giuridica dell'EIO?5
DOMANDA 3) : Chi può emettere l'EIO e verso quali Paesi?5
DOMANDA 4) : che cosa accade qualora il Paese al quale appartiene l'autorità giudiziaria destinataria di un ordine di indagine penale non abbia ancora trasposto la Direttiva n. 41 del 2014?6
DOMANDA 5) : Come si redige un ordine di indagine europeo?7
DOMANDA 6): Quali mezzi di prova o di ricerca della prova possono essere richiesti all'autorità straniera tramite un ordine europeo di indagine penale?8
DOMANDA 7) : per emettere un ordine di indagine europeo va rispettato il principio della doppia incriminabilità?8
DOMANDA 8): Come si fa a trasmettere l'EIO?8
DOMANDA 9) : a quali autorità nazionali va comunicato in aggiunta alla autorità straniera ? 9
DOMANDA 10) : Come individuare le autorità competenti per l'esecuzione dell'ordine di indagine europeo?
DOMANDA 11) : Come individuare la lingua nella quale deve essere tradotto l'ordine di indagine?9
DOMANDA 12) : L'EIO va comunicato ad Eurojust ?10
DOMANDA 13) : Quale è il contributo che può fornire Eurojust?10
DOMANDA 14) :Le notifiche di atti di procedimento penale rientrano nel DL.vo 108/17?11
DOMANDA 15) : Chi sostiene le spese per l'esecuzione di un EIO?11
DOMANDA 16) : In quali casi è obbligatorio informare l'autorità giudiziaria di altro Stato membro in caso di attività captativa che non ne richiede il supporto tecnico e come la stessa va individuata?

DOMANDA 17) : a quali altre Autorità deve essere comunicata la emissione dell'ordine europeo di indagine?12
DOMANDA 18) : chi è legittimato a ricevere in Italia un ordine di indagine penale ed a quali autorità deve essere comunicata la avvenuta ricezione dell'ordine europeo di indagine?12
DOMANDA 19) : cosa va comunicato all'autorità straniera dopo aver ricevuto un ordine di indagine penale?13
DOMANDA 20) : quale può essere il ruolo del giudice per le indagini preliminari ai fini della esecuzione di un ordine di indagine penale emesso da autorità straniera?13
DOMANDA 21) : Quali sono i presupposti per il riconoscimento dell'ordine di indagine pervenuto da altra autorità giudiziaria ?13
DOMANDA 22) :Come regolarsi quando l'ordine europeo di indagine attiene a fatti oggetto di procedimento aperto anche in Italia?13
DOMANDA 23) : entro quanto tempo va eseguito l'ordine di indagine penale?14
DOMANDA 24) : Quale può essere il ruolo del Desk italiano di Eurojust in caso di ricezione di ordine di indagine penale da parte della autorità giudiziaria italiana?

OMANDA 1): Perché l'ordine di indagine europeo ed a cosa serve?

RISPOSTA: Con la **direttiva 2014/41/UE** del 3 aprile 2014 (in GUUE 1° maggio 2014, L 130/1), le istituzioni europee, seguendo le indicazioni del Programma di Stoccolma del 10-11 dicembre 2009, hanno elaborato un nuovo strumento di cooperazione giudiziaria penale ispirato al principio del mutuo riconoscimento, con cui si è inteso realizzare un sistema gobale di acquisizione delle prove nelle fattispecie aventi una dimensione transfrontaliera, tale da sostituire tendenzialmente tutti gli strumenti già esistenti nel settore e da potersi utilizzare per quasi tutti i tipi di prove (cfr. considerando n. 6 della Direttiva n. 41 del 2014)

ODOMANDA 2): Quale è la base giuridica dell'OIE?

RISPOSTA: L'ordine di indagine europeo è stato introdotto in base all'art. 82 comma 1 del Trattato di Lisbona, secondo cui la cooperazione giiudiziaria in materia penale tra i Paesi dell'UE deve fondarsi sul principio del mutuo riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. L'ordine di indagine europeo nasce dall'insoddisfazione derivante dai precedenti innesti del principio del mutuo riconoscimento al terreno della prova penale. In particolare, esso mira al superamento del sistema, rivelatosi insoddisfacente, della decisione quadro 2003/577/GAI del 22 luglio 20003, con cui si attribuiva immediato riconoscimento ai provvedimenti di blocco dei beni e di sequestro probatorio ed alla successiva decisione 2008/978 GAI del 18 dicembre 2008, che delineava il mandato europeo di ricerca della prova, quest'ultimo teso ad ottenere da uno Stato membro "oggetti, documenti, e dati" allo scopo di utilizzarli nel procedimento penale instaurato in un Paese diverso.

OOMANDA 3): Chi può emettere l'OIE e verso quali Paesi?

RISPOSTA: L' OIE può essere emesso nella procedura attiva (cioè promossa da autorità giudiziaria italiana) dal Pubblico ministero o dal Giudice che procede, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in un procedimento penale o in un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzone patrimoniale (art. 27 del Decreto Legislativo n. 162). Per le intercettazioni telefoniche che devono eseguirsi con l'assistenza tecnica dell'autorità giudiziaria di altro Stato membro, l' emissione dell' OIE è sempre riservata al Pubblico Ministero, pur essendo l'attività di ricerca della prova basata su un provvedimento interno adottato dal GIP (arg. ex art. 43 del Decreto Legislativo citato). Destinatari dell' OIE sono i Paesi dell'Unione che hanno aderito alla Direttiva, quindi devono escludersi Irlanda e Danimarca. Il Regno Unito ha adottato la legislazione nazionale in materia e sino alla definzione di diversi accordi nel quadro della Brexit, è incluso nel perimetro operativo. I Paesi extra UE, Islanda e Norvegia, restano vincolati alle disposizioni della Convenzione MAP del 2000 ed, in particolare, a quelle indicate dall'articolo 2 della

Convenzione stessa e quindi ad esse non si applica tale strumento. Prendendo spunto dalla Direttiva (art. 1 § 3) che ha dato espressamente rilievo alla figura dell'imputato e dell'indagato quali soggetti direttamente interessati all'emissione dell'OEI, si è approntata una disciplina *ad hoc* che regolamenta la possibilità di attivare tale procedura da parte loro (art.30 del citato Decreto Leg.). Peraltro, anche l' imposizione di un decreto motivato in caso di rifiuto, ha una sua precisa rilevanza nella dinamica processuale; ben vero che non è finalizzato a consentire una qualsivoglia forma di impugnazione, ma permette di far valere comunque l'eventuale mancanza di giustificazione del rifiuto. Se la richiesta interviene nel corso del dibattimento o comunque quando un giudice è investito del procedimento questi vi provvede con ordinanza. Le investigazioni difensive sono in contrario escluse posto che queste palesemente esulano dall'operatività dell'OEI. Per quanto riguarda il regime transitorio, si veda la risposta alla domanda n. 4 .

2 DOMANDA 4): Che cosa accade qualora il Paese al quale appartiene l'autorità giudiziaria destinataria di un ordine di indagine penale non abbia ancora trasposto la Direttiva n. 41 del 2014?



Secondo la previsione contenuta nell'art. 34, a decorrere dal 22 maggio 2017, la Direttiva 2014/41/EU (di seguito Direttiva OIE) sostituisce le corrispondenti disposizioni delle seguenti convenzioni applicabili tra gli Stati membri:

- a) Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del Consiglio d'Europa, del 20 aprile 1959, i relativi due protocolli aggiuntivi e gli accordi bilaterali conclusi a norma dell'articolo 26 di tale convenzione;
- b) Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen;
- c) Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale del 2000 tra gli Stati membri dell'Unione europea e relativo protocollo.

Inoltre, la Decisione quadro 2008/978 sul mandato europeo di ricerca della prova sarà sostituita dalla medesima Direttiva OIE, per gli Stati membri vincolati dalla stessa.

Infine, la Direttiva OIE sostituirà la Decisione quadro 2003/577/GAI per gli Stati membri vincolati per quanto riguarda il sequestro probatorio (così dispone l'art. 34, comma 2).

L'interpretazione fornita da Eurojust e dalla Rete Giudiziaria del significato dell'art. 34 della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (OEI) è che non si determina un effetto abrogante dei precedenti strumenti, ma di progressiva sostituzione, non appena, in ciascun ordinamento si verificherà l'introduzione di nuovo strumento (vedi lettera del 10 maggio 2017 del membro nazionale italiano). Alla luce delle conseguenze che possono derivare dalla mancata trasposizione della direttiva nei termini previsti - e in attesa di una eventuale decisione interpretativa della Corte di Giustizia europea sul punto - EUROJUST e la Rete Giudiziaria

EUROJUST The European Union's Judicial Cooperation Unit P.O. Box 16183 – 2500 BD The Hague • The Netherlands

hanno ritenuto che l'espressione "sostituire le corrispondenti previsioni" usato nel testo della Direttiva OIE, non implica automaticamente l'abrogazione dei tradizionali strumenti di assistenza che manterranno la loro efficacia e rilevanza sino a quando la Direttiva OIE non sarà compiutamente trasposta. Questa interpretazione ben si concilia con gli obiettivi della Direttiva stessa che, come accennato, mira a favorire le dinamiche di acquisizione transfrontaliera della prova mediante un unico strumento. In base alle informazioni raccolte da EUROJUST e EJN, numerosi Stati membri¹ hanno condiviso quest'ultimo approccio interpretativo, laddove solo un numero esiguo ha condiviso l'interpretazione che ritiene inapplicabili gli strumenti convenzionali tradizionali a partire dalla data del 22 Maggio 2017. Più in particolare, nel dare attuazione alla Direttiva OIE, alcuni Stati hanno espressamente previsto il ricorso ai tradizionali strumenti convenzionali, laddove le rispettive Autorità vengano investite di richieste di assistenza provenienti da Autorità appartenenti a Stati che non abbiano implementato la Direttiva OIE. Diversamente, l'ordinamento francese ha introdotto una previsione normativa secondo cui le richieste di mutua assistenza legale provenienti da Stati inadempienti saranno considerati "un ordine investigativo europeo". A tali conclusioni si perviene anche alla luce del principio di interpretazione conforme (Sentenza della Corte di Giustizia, grande sezione, del 16 giugno 2005, Causa C-105/03, Pupino) della Direttiva in questione.

OOMANDA 5): Come si redige un ordine di indagine europeo?

RISPOSTA: La Direttiva n. 41 ha espressamente previsto l' adozione di una modulistica comune, per evidenti ragioni di omogeneizzazione che richiedono comuni standard legali e formali. La suddetta modulistica è stata allegata anche al Dl.vo 108/17 . Il modulo A riguarda la redazione dell'OIE e, dovendo essere onnicomprensivo, è piuttosto lungo (10 pagine in Gazzetta Ufficiale). In attesa di un auspicabile modello in Word elaborato dal Ministero della Giustizia, il suggerimento è il seguente: conviene convertire il modello allegato da PDF in WORD. Una volta riempito il modello, si ritiene che possano essere eliminate le parti non necessarie nel caso specifico. Ciò renderà più agevole la consultazione del documento evitando altresì inutili spese di traduzione .

_

¹Le autorità nazionali dei seguenti Stati membri ritengono che gli attuali strumenti di mutua assistenza legale possano continuare ad applicarsi nei confronti degli Stati, che non abbiamo trasposto la direttiva una volta scaduto il termine di attuazione: Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Estonia, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Romania, Slovacchia, Finlandia, Lituania, Svezia, Croazia.

ODMANDA 6): Quali mezzi di prova o di ricerca della prova possono essere richiesti all'autorità straniera tramite un ordine europeo di indagine penale?

RISPOSTA: Tutti gli atti di indagine e di ricerca della prova indicati nella Direttiva n. 41. In particolare, l'ordine di indagine europeo potrà essere emesso per: il trasferimento temporaneo nello Stato di emissione delle persone detenute (art. 16 del Decreto Legislativo); il trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute nello Stato di emissione (art. 17); l'audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva (art. 18); l'audizione mediante teleconferenza (art. 19); l'acquisizione di informazioni e documenti presso banche ed istituti finanziari (art. 20); le- operazioni sottocopertura (art. 21); il-ritardato arresto o sequestro (art. 22); le intercettazioni di telecomunicazioni (art. 23), incluse quelle telematiche; i provvedimenti di sequestro probatorio (art. 26). Al contrario, l'ordine di indagine europeo non potrà essere emesso per costituire squadre investigative comuni (regolata dal DL.vo 34/16) e per i sequestri diversi da quello probatorio (preventivo e conservativo) regolati dai DL.vi 35/16, 137/15 e 202/16. Secondo una prima lettura della normativa, l'ordine di indagine europeo non può essere usato neppure per l'esecuzione di attività di osservazione transfrontaliera, per il trasferimento di procedimenti penali, per richiedere la notifica di atti processuali e per attuare lo scambio spontaneo di informazioni tra autorità giudiziarie.

OOMANDA 7): Per emettere un ordine di indagine europeo va rispettato il principio della doppia incriminabilità?

RISPOSTA: Parzialmente. E' previsto il rispetto del principio di doppia incriminabilità tra i motivi di rifiuto della sua esecuzione (art. 10 comma, 1 lett. F del Decreto Leg.), ma vi sono richieste che vanno comunque evase, nei casi aventi ad oggetto prove dal contenuto semplice e già disponibili nello Stato richiesto (art. 9, comma 5), come per i verbali di prove di altro procedimento, di audizione di persona informata e, in generale, quando trattasi di atti non incidenti sulla libertà personale dell'individuo. Inoltre, una importante deroga al principio sussiste quando l'autorità giudiziaria sta procedendo per categorie di reati specificamente indicati (art. 11).

ODMANDA 8): Come si fa a trasmettere l'OIE?

RISPOSTA: Nell' art. 7 la Direttiva prevede che l'OIE "è trasmesso dall'autorità di emissione all'autorità di esecuzione con ogni mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano allo Stato di esecuzione di stabilirne l'autenticità." Tale disposizione è sostanzialmente recepita dall' art. 32, comma 1, del DL.vo 162 del 2017. In

sostanza, la trasmissione potrà avvenire anche tramite email alla quale andrà allegato l'ordine in formato PDF immodificabile e relativa traduzione. Tale trasmissione potrà altresì avvenire tramite il sistema di comunicazione della Rete Giudiziaria Europea (Procura Generale). Il sistema di trasmissione tramite posta certificata è semi sconosciuto negli altri Stati. Il desk italiano di Eurojust è disponibile alla "canalizzazione" nei casi di indagini per forme di criminalità transfrontaliera.

OOMANDA 9): A quali autorità nazionali va comunicato l'ordine di indagine europeo in aggiunta alla autorità straniera?

RISPOSTA: La comunicazione dell' OIE va data anche alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo quando si tratta di indagini relative ai delitti di cui all' art. 51, commi 3 bis e 3 quater, codice di procedura penale (art. 27). Stranamente non è prevista la trasmissione di copia al Ministero (prevista invece per OIE passivo dall' art. 4). Probabilmente tale adempimento è ancora coperto dalla disposizione dell'art. 204 bis disp. Att. Cpp . Per la trasmissione ad Eurojust, vedasi la domanda e risposta sub 14.

OOMANDA 10): Come individuare le autorità competenti per l'esecuzione dell'ordine di indagine europeo?

RISPOSTA: Preliminarmente sarà necessario verificare se il Paese dell' esecuzione abbia implementato la legislazione in materia (ciò è possibile consultando sul sito della rete giudiziaria europea www.ejn-crimjust.europa.eu la seguente funzione "Status of implementation in the Member States of EU Legal Instruments"). Una volta accertata l'avvenuta trasposizione della direttiva, si potrà utilizzare la funzione ATLAS per individuare l'autorità competente. Qualora il Paese Membro non abbia ancora implementato la Direttiva, potranno continuare ad essere utilizzati gli strumenti in vigore antecedentemente al 22 maggio 2017 (rogatorie) utilizzando anche il Desk italiano di Eurojust (nell'ambito dei reati di competenza), per l' inoltro delle richieste di assistenza alle competenti autorità. Comunque, i punti di contatto della rete europea in Italia e i corrispondenti nazionali di Eurojust (entrambi presso le Procure Generali competenti territorialmente) potranno essere di supporto.

OOMANDA 11): Come individuare la lingua nella quale deve essere tradotto l'ordine di indagine?

RISPOSTA: La Direttiva n. 41 all' art. 5 ha previsto che "Ciascuno Stato membro indica la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione che possono essere usate, in aggiunta alla lingua o alle lingue ufficiali dello Stato membro interessato, per completare o tradurre l'OEI quando detto Stato membro è lo Stato di esecuzione". In realtà, alcuni degli Stati che

EUROJUST The European Union's Judicial Cooperation Unit P.O. Box 16183 – 2500 BD The Hague • The Netherlands

hanno già implementato i loro ordinamenti (Francia e Germania) non hanno ritenuto vincolante la previsione di una seconda lingua. Pertanto, l'accertamento delle ulteriori lingue (oltre quella ufficiale) utilizzabili per la traduzione del OIE nello Stato di esecuzione potrà essere effettuato consultando nel sito della rete giudiziaria europea www.ejn-crimjust.europa.eu, la seguente funzione "Status of implementation in the Member States of EU Legal Instruments"; selezionando il numero della Direttiva 2014/41; selezionando EN-detail; posizionandosi sul Paese di interesse ed infine aprendo il contenuto di "Country Notification". Poiché anche quando lo Stato estero accetta l'ordine di indagine europeo in lingua diversa da quella nazionale, si procederà da parte di questi alla sua traduzione, il suggerimento pratico, specie nei casi urgenti, è di provvedere direttamente alla traduzione nella lingua nazionale del paese destinatario.

OMANDA 12): L'OIE va comunicato ad Eurojust?

RISPOSTA: Il DL.vo non prevede espressamente la comunicazione ad Eurojust. Peraltro, l'art. 7, comma 3, L. 41/05 prevede un obbligo di informativa in capo al Procuratore della Repubblica che procede ad indagini relative a reati rientranti nel perimetro di competenza di Eurojust (ed Europol) e che coinvolgano almeno due Stati membri dell' Unione europea, o un Paese terzo. Tale previsione è peraltro inserita anche in alcuni protocolli di intesa tra il Desk italiano e autorità nazionali (vedasi da ultimo il Protocollo concordato con la DNA a Roma il 5 luglio 2017 in materia di terrorismo). Si può, pertanto, ritenere che la trasmissione dell'OIE al membro nazionale italiano, nei casi di indagini transnazionali, abbia un valore equipollente ad ogni altra comunicazione. Inoltre, ai sensi della decisione n. 426 del 2009 del Consiglio, al membro nazionale italiano va data informazione nei casi che preludono ad un possibile conflitto di giurisdizione, nei casi di costituzione di squadre investigative comuni, nelle indagini in materia di terrorismo internazionale (per questa materia, vedasi la Decisione quadro n. 471 del 2005).

OOMANDA 13): Quale è il contributo che può fornire Eurojust?

RISPOSTA: L'assistenza di Eurojust, nell'ambito dei reati di competenza, è certamente da riconoscersi in virtù dell'art. 3 della sua decisione istitutiva, che prevede un possibile intervento dell'organismo per agevolare l'esecuzione degli strumenti di cooperazione giudiziaria penale, anche quando sono basati sul principio del mutuo riconoscimento. Nella pratica si può prevedere, tenuto conto della tecnica normativa usata dal legislatore europeo nella Direttiva n. 41, basata spesso su clausole generali, che molteplici potranno essere i momenti di dialogo tra autorità emittente ed autorità destinataria dell'OIE. Rispetto a queste

"finestre di consultazione", il Desk italiano di Eurojust potrà svolgere la sua consueta attività di mediazione giuridica e di facilitazione. Ad esempio, per agevolare la soluzione di problematiche attinenti:

- l'esistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'OIE e con riguardo al principio di proporzione;
- la proposta dell'autorità di esecuzione per il ricorso ad un mezzo di ricerca della prova meno intrusivo;
- la partecipazione alla fase esecutiva;
- le modalità di esecuzione e il trasferimento delle prove;
- il rinvio del riconoscimento o dell' esecuzione, specie qualora l'autorità destinataria ritenga che l'esecuzione dell'ordine possa esse di pregiudizio ad indagini in corso;
- l'esecuzione di specifici atti di indagine (artt. 16 26);

OOMANDA 14): Le notifiche di atti di procedimento penale rientrano nel D.Lvo 108/17?

RISPOSTA: Le notifiche rientrano nell'OIE solo quando riguardano direttamente l'atto di indagine da compiersi all' estero e sono funzionali allo stesso. Diversamente, nel caso, per esempio, della notifica di avviso di conclusione delle indagini, si applicheranno gli artt. 5 e 6 del DL.vo 52/17 contenente le norme di attuazione della Convenzione MAP del 2000. Qualora il DL.vo 52 non fosse ancora entrato in vigore, si continua ad applicare l' art. 52 dell'Accordo Shengen (invio con posta raccomandata con avviso di ricevimento). Sul punto, vedasi altresì Circolare 10 agosto 2015 del Ministero della Giustizia prot. DAG. 10/8/2015 00115769.U.

OOMANDA 15): Chi sostiene le spese per l'esecuzione di un OIE?

RISPOSTA: In linea di massima le spese sono sostenute dallo Stato di esecuzione (cfr. art. 15 del Decreto). Possono essere condivise con lo Stato di emissione quando si tratti di spese di rilevante entità (art. 15 e 33). Ulteriori specificazioni sono previste in tema di trasferimento temporaneo (art. 17, 37 e 38) ed intercettazioni (art. 23 e 43).

Domande sulle singole misure

ODMANDA 16): In quali casi è obbligatorio informare l'autorità giudiziaria di altro Stato membro nell'ipotesi in cui l'attività captativa non richiede il suo supporto tecnico e come la stessa va individuata?

RISPOSTA: L'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 44 riguarda sostanzialmente l'ipotesi di cd. istradamento di utenze estere. Una volta ottenuto il provvedimento del GIP (o disposto il provvedimento d'urgenza), il Pubblico Ministero dovrà immediatamente provvedere alla informazione dell'autorità estera quando egli sia al corrente che " il bersaglio" da intercettare si trovi all'estero. Tale autorità potrà non essere di agevole individuazione. In questa prima fase applicativa, si consiglia pertanto di utilizzare i punti di contatto della rete giudiziaria europea o direttamente il desk italiano di Eurojust.

OOMANDA 17): A quali altre autorità deve essere comunicata la emissione dell'ordine europeo di indagine?

RISPOSTA: La comunicazione dell' OIE va effettuata anche alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, quando si tratta di indagini relative ai delitti di cui all' art. 51, commi 3 bis e 3 quater, codice di procedura penale (art. 27). Stranamente non è prevista la trasmissione di copia al Ministero (prevista invece per OIE passivo dall' art. 4). Probabilmente tale adempimento è ancora coperto dalla disposizione dell' art. 204 bis disp. Att. Cpp.

L'OIE nella procedura passiva

2 DOMANDA 18): Chi è legittimato a ricevere in Italia un ordine di indagine penale ed a quali autorità deve essere comunicata la avvenuta ricezione dell'ordine europeo di indagine?

RISPOSTA: Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti, è l'organo chiamato a ricevere ed a dare esecuzione, previo riconoscimento, dell'ordine di indagine europeo trasmesso da una autorità straniera (art. 4 del Decreto Leg.). Scompare sul punto la competenza della Procura Generale presso la Corte d'Appello. La scelta normativa è coerente con quanto previsto dal legislatore in materia di attuazione della Convenzione MAP del 2000 e nella riforma (in via di completamento) del libro XI del c.p.p. Copia dell'ordine di indagine ricevuto va trasmesso sempre al Ministero della Giustizia, Ufficio II; comunicazione ne va data anche alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo quando si tratta di indagini relative ai delitti di cui all' art. 51, commi 3 bis e 3 quater, codice di procedura penale (art. 4 comma 1).

2 DOMANDA 19): Cosa va comunicato all'autorità straniera dopo aver ricevuto un ordine di indagine penale?

RISPOSTA: Dopo il ricevimento dell' OIE, il Pubblico Ministero competente dovrà comunicare, entro 7 giorni, l'avvenuta ricezione alla autorità richiedente utilizzando il modello di cui all' allegato B (art. 6). In tale comunicazione andrà altresì precisato se dalle modalità di esecuzione deriverà l'impossibilità di assicurare la riservatezza sui fatti e sul contenuto dell' ordine di indagine. In base all'art. 6, all'autorità di emissione andranno altresì comunicati tempestivamente eventuali problemi legati alle condizioni di riconoscimento ed esecuzione onde permettere alla stessa di integrare, modificare o rivalutare la richiesta prima che sia presa una decisione sul riconoscimento (art. 4).

OOMANDA 20): Quale può essere il ruolo del giudice per le indagini preliminari ai fini dell'esecuzione di un ordine di indagine penale emesso da autorità straniera?

RISPOSTA: In generale il ruolo del giudice per le indagini preliminari è indicato all'art. 5. Egli interviene quando lo richieda espressamente l'autorità emittente o ciò sia previsto nel nostro ordinamento. IL Gip ha sindacato in merito all'esistenza dei presupposti per dare esecuzione all'OIE (art. 5 comma 2 e art. 13), rilascia il nulla osta al trasferimento temporaneo (art. 16), è destinatario di comunicazione di intercettazione attivata dall' estero (art. 24).

OOMANDA 21): Quali sono i presupposti per il riconoscimento dell'ordine di indagine pervenuto da altra autorità giudiziaria?

RISPOSTA: Il DL.vo non indica espressamente i presupposti per il riconoscimento, ma esclusivamente i motivi che possono determinare il rifiuto (art. 10), l' esistenza dei quali andrà verificata dal titolare della pratica.

OOMANDA 22): Come regolarsi quando l'ordine europeo di indagine attiene a fatti oggetto di procedimento aperto anche in Italia?

RISPOSTA: Nel caso di indagini parallele (riguardanti lo stesso fatto) o comunque connesse, la ricezione di un OIE potrà determinare l'iniziativa della costituzione di una squadra investigativa comune. Peraltro, poiché destinatario dell' OIE è la Procura distrettuale mentre, in ipotesi, il procedimento parallelo potrebbe essere aperto presso una Procura circondariale, sarà importante che vi sia una verifica da parte del Procuratore Distrettuale, raccordandosi con il Procuratore circondariale competente, della esistenza di procedimenti in essere o sulla opportunità, se del caso, di aprire un nuovo procedimento. E' chiaro che la

costituzione di una squadra comune non ha come presupposto necessario la richiesta di partecipazione all' esecuzione dell' autorità di emissione (art. 8). In casi del genere è comunque fortemente auspicabile l'intervento del Desk italiano di Eurojust, che può assicurare proprio in tali situazioni l'ottimale coordinamento investigativo sovranazionale.

OOMANDA 23): Entro quanto tempo va eseguito l'ordine di indagine penale e quali norme dovranno seguirsi per la sua esecuzione ?

RISPOSTA: L'art. 4 prevede che l'esecuzione debba avvenire entro 4 mesi (entro 90 giorni dalla emissione del decreto di riconoscimento, che a sua volta deve intervenire entro 30 giorni dalla ricezione), salva l'esistenza di ragioni di urgenza o necessità che dovranno essere espressamente indicate dalla autorità di emissione. All'esecuzione si provvede osservando le forme espressamente richieste dalla autorità di emissione salvo che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. Il compimento degli atti di cui agli artt. 21-24 del decreto legislativo (operazioni sottocopertura, ritardato arresto e ritardato sequestro, intercettazioni), vanno certamente compiuti secondo la legge italiana.

OMANDA 24): Quale può essere il ruolo del Desk italiano di Eurojust in caso di ricezione di ordine di indagine penale da parte della autorità giudiziaria italiana?

RISPOSTA: vedasi domanda 14.